



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 luglio 2006 presso la sede del Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della dott.ssa Maria Giovanna Fragiaco e della dott.ssa Annunziata Francomacaro si sono incontrate formalmente convocate le seguenti parti sociali:

per COMPUTER ASSOCIATES S.p.A.

i sigg.ri Elena Marzi, Gianfranco Bernieri, Luca Morelli

per UNIONE CTSP Milano la dott.ssa Roberta Rossetti

per FILCAMS CGIL il sig. Francesco Cascetti

per FISASCAT CISL il sig. Alfredo Magnifico

per UILTUCS UIL il sig. Bruno Pilo

alcuni rappresentanti delle RSA

PREMESSO CHE

- COMPUTER ASSOCIATES S.p.A. (di seguito, per brevità "CA"), con comunicazione datata 20 aprile 2006, ha avviato una procedura di riduzione del personale ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91, per la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente collocazione in mobilità di n. 56 lavoratori in esubero (n. 38 presso la sede di Milano e n. 18 presso la sede di Roma);
- i motivi di tale decisione sono contenuti nella lettera di attivazione della procedura di cui sopra (che qui si intende integralmente richiamata) e sono stati ampiamente illustrati e discussi nel corso dell'esame congiunto;
- gli incontri per l'esame congiunto si sono tenuti in data 2, 15 e 26 maggio u.u.ss., nonché in data 8 giugno u.s., quando le Parti hanno convenuto di prorogare i termini relativi alla fase sindacale della procedura sino alla data del 12 giugno, per ulteriori approfondimenti e consultazioni tra di esse e con i lavoratori, al fine di proseguire nella fattiva ricerca di un accordo per la risoluzione non traumatica del problema degli esuberi;
- nelle more della convocazione ministeriale, anche in considerazione dell'interesse manifestato da alcuni lavoratori ad aderire al piano di sostegno economico proposto dalla società, le Parti hanno verificato la possibilità di raggiungere un'intesa;
- su richiesta delle OO.SS / RSA, CA si rende disponibile a limitare il numero delle persone da collocare in mobilità a 45;

13

Morelli

AF
H.G.F.
fa
Sar

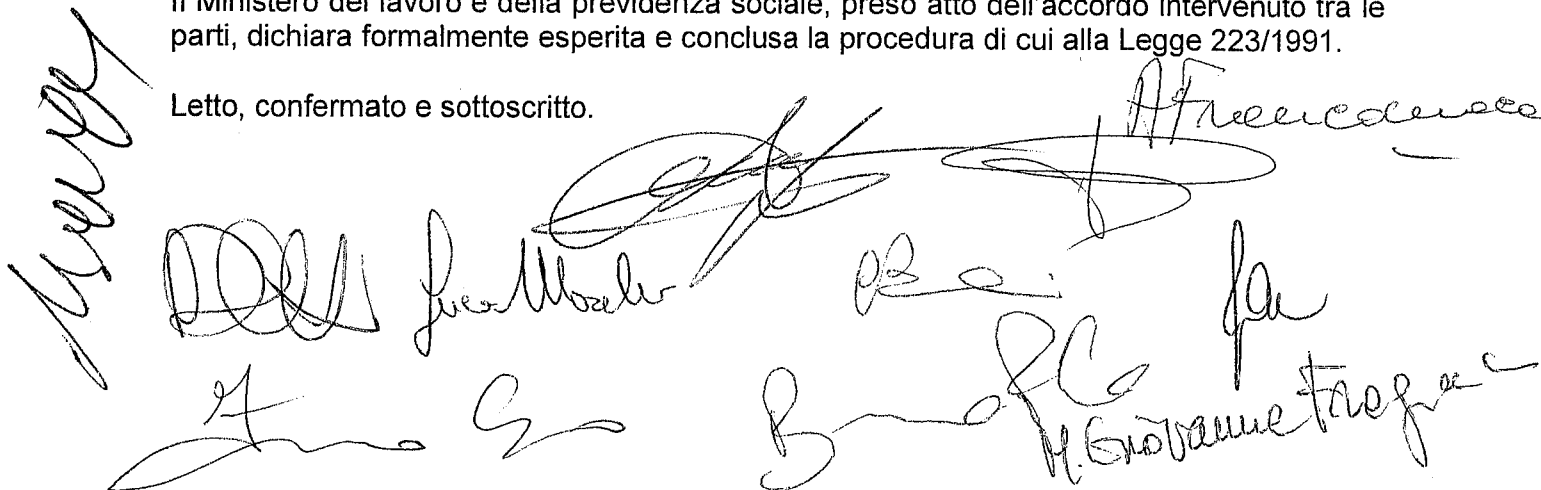
TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

1. A far tempo dal 12 luglio 2006, CA procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro dei n. 45 lavoratori risultanti ad oggi in esubero.
Le Parti concordano di ritenere assolto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ogni obbligo reciproco per quanto attiene al preavviso e/o alla corrispondente indennità sostitutiva.
2. Avendo ricevuto impegni alla non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritti da un congruo numero di dipendenti, aderenti alle necessità aziendali o comunque ritenuti accettabili da parte dell'Azienda in considerazione della fungibilità delle mansioni svolte dai suddetti lavoratori, eccezionalmente CA aderisce alla richiesta sindacale di adottare il criterio alternativo a quelli previsti dall'art. 5 della legge 223/91, consistente nel criterio della non opposizione alla risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Ai sensi dell'art.8, comma 4, legge 236/93, i lavoratori potranno essere collocati in mobilità anche in deroga al limite di 120 giorni previsto dalla normativa e fino al 31.12.2006.
4. Ai lavoratori il cui rapporto di lavoro verrà risolto a seguito della procedura di mobilità, CA riconoscerà un sostegno economico finalizzato a rimuovere ogni prospettabile impedimento legale al recesso, in aggiunta al trattamento ed alle ulteriori spettanze di fine rapporto (con espressa esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso, che verrà reciprocamente rinunciata), pari ad un importo lordo definito dalle Parti con separato accordo.
5. L'importo previsto verrà riconosciuto a fronte della rinuncia all'impugnazione del licenziamento e ad ogni ulteriore pretesa derivante, in via diretta e/o indiretta, dal rapporto di lavoro e dalla sua risoluzione, esclusivamente previa sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c., 3° comma; l'importo previsto verrà erogato nei termini tecnici che si indicano in 30 gg dalla data di fine rapporto.
6. CA opererà la trattenuta fiscale IRPeF secondo le disposizioni in vigore alla data del pagamento.
Nell'ipotesi di conferma del comma 23 dell'art. 36 DL 4.7.2006 n. 223, CA si impegna, entro il 31.12.2006, ad integrare ai lavoratori ultra 50/55enni "esodati" la somma netta corrispondente al 50% dell'aliquota IRPeF applicata.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiara formalmente esperita e conclusa la procedura di cui alla Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there are several smaller, more legible signatures, including one that appears to be 'F. M. B. L.'. On the right side, there is a signature that looks like 'A. Freccia' and another that is partially obscured but seems to be 'H. Giovanni'. The signatures are scattered across the bottom of the page, indicating the formal approval of the document by the respective parties.